



COMUNE DI SALZANO

(Città Metropolitana di Venezia)

Regolamento per la gestione in economia delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico

Approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 26/07/2018

INDICE

- ART. 1 Finalità
- ART. 2 Oggetto
- ART. 3 Utilizzo delle palestre
- ART. 4 Concessionari e ordine di priorità nelle assegnazioni
- ART. 5 Tariffe
- ART. 6 Modalità per il rilascio delle concessioni
- ART. 7 Durata, pagamenti e garanzie delle concessioni
- ART. 8 Utilizzo straordinario delle palestre
- ART. 9 Responsabilità dei concessionari
- ART.10 Obblighi dei concessionari
- ART.11 Vigilanza
- ART.12 Norme finali e transitorie

ART. 1 - Finalità

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità.

2. Il Comune riconosce lo sport come servizio sociale ed educativo ed intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.

3. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.

4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del Regolamento di cui al DPR 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche ai i sensi dell'art. 90, comma 24 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 così come modificato dalla Finanziaria 2018 art.1 co 361).

5. Il Comune persegue le seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;

b) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";

c) dare piena attuazione all'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;

e) valorizzare le palestre scolastiche attraverso la realizzazione di lavori di manutenzione, adeguamento, migliorie degli impianti sportivi affidati in gestione, anche attraverso l'azione dedicata al potenziamento e riqualificazione dell'impiantistica. Nel perseguire le suddette finalità, il Comune, nel rispetto della normativa sugli Enti Locali, interviene in base alle condizioni economico finanziarie dell'Ente, con particolare attenzione all'equilibrio economico della gestione.

ART. 2 – Oggetto

1. Il Comune garantisce, nei limiti delle proprie disponibilità, la migliore funzionalità degli palestre scolastiche di sua proprietà le palestre scolastiche comunali sottoelencate:

- palestra scolastica di via Mameli (annessa alla scuola primaria San Giovanni Bosco di Salzano facente parte dell'Istituto Comprensivo D. Alighieri di Salzano)

- palestra scolastica di via Meucci (annessa alla scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di Salzano facente parte dell'Istituto Comprensivo D. Alighieri di Salzano)
- palestra scolastica di via Rossini (annessa alla scuola secondaria di primo grado San Pio X di Robegano facente parte dell'Istituto Comprensivo D. Alighieri di Salzano)

L'uso dell'impianto comprende, oltre agli impianti tecnici anche gli spogliatoi e le docce per gli atleti e i locali di servizio. Nelle manifestazioni aperte al pubblico sarà concesso l'uso dei settori a questi destinati e dei servizi igienico - sanitari relativi, riconosciuti necessari in relazione allo svolgimento delle manifestazioni stesse.

ART. 3 - Utilizzo delle palestre

1. Il Comune concede l'utilizzo delle palestre, previo assenso dell'Autorità Scolastica competente ai sensi della legge 517/1977.

2. L'Area comunale competente predispone il piano annuale per l'utilizzo delle palestre scolastiche rilasciando la concessione all'utilizzo alle Associazioni sportive che ne facciano richiesta e che ne abbiano i requisiti, nel rispetto del calendario scolastico, delle esigenze delle scuole e del Comune.

ART. 4 - Concessionari e ordine di priorità nelle assegnazioni

1. Il Responsabile del Servizio competente assegna l'utilizzo delle palestre comunali ai seguenti soggetti secondo i seguenti criteri:

in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche, in subordine a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti e ad Associazioni e Società sportive comunque costituite che svolgono una rilevante attività nel settore giovanile affiliate a Federazioni del Coni che siano iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni. Sono esclusi dall'assegnazione i soggetti che perseguono finalità di lucro.

2. Nel rispetto dell'ordine di priorità di cui al comma precedente, a parità di condizioni si applicano i sottoindicati criteri di precedenza con il seguente ordine di priorità:

- a) ai soggetti che non hanno altre strutture in gestione;
- b) ai soggetti con un maggior numero di iscritti residenti fino a 18 anni di età;
- b) ai soggetti con maggior numero di iscritti dell'anno associativo in corso (minorenni, maggiorenni, residenti, non residenti)
- c) ai soggetti con un maggior numero di anni di attività svolti nel territorio comunale.
- d) secondo l'ordine di arrivo della domanda a protocollo

Qualora non fosse possibile far fronte a tutte le richieste, in mancanza di un accordo fra gli interessati si procederà alla diminuzione proporzionale di ore e spazi a disposizione dei singoli richiedenti.

In via residuale l'utilizzo occasionale può essere altresì concesso alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e a Gruppi, per attività compatibili con le palestre scolastiche non suscettibili di arrecare danno alla struttura e comunque previa copertura totale della pavimentazione.

3. La durata della concessione in uso è di norma annuale, considerando l'annualità decorrente dal 1 settembre.

Hanno la priorità e dovranno essere garantite tutte le attività programmate ed organizzate dalla Scuola e dal Comune.

La concessione potrà essere sospesa in ogni momento, con preavviso, in caso di necessità di utilizzo dell'impianto da parte del Comune o della Scuola.

ART. 5 - Tariffe

1. Il Comune stabilisce con atto di Giunta comunale le tariffe a carico dei concessionari per l'utilizzo delle palestre.
2. Nel caso di mancato pagamento, il Comune non rinnoverà la concessione per la stagione successiva e darà inizio all'iter per il recupero del credito.

ART. 6 – Modalità per il rilascio delle concessioni

1. I soggetti che intendono ottenere le concessioni annuali devono presentare istanza, indirizzata all'Ufficio competente, entro il 30 giugno di ogni anno, conformemente al calendario scolastico.

Per eventuali richieste di utilizzo nel periodo di chiusura delle scuole (festività natalizie, pasquali, carnevale, ect) dovrà essere presentata istanza di utilizzo straordinario secondo le modalità previste dal successivo art. 8.

2. L'istanza dovrà indicare le palestre scelte dall'Associazione e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale (se non già in atti depositati presso il Comune);

b) copia del bilancio consuntivo della precedente stagione sportiva, accompagnato dal verbale di approvazione dell'Assemblea dei soci od iscritti alla società sportiva, sottoscritto dal Legale Rappresentante oppure da autocertificazione a firma del Legale Rappresentante, attestante l'avvenuta approvazione del bilancio (se non già in atti depositati presso il Comune);

c) sottoscrizione di formale accettazione, da parte del Legale Rappresentante della società sportiva richiedente, di tutto quanto previsto dal presente Regolamento e dai successivi atti conseguenti;

d) prospetto dei giorni e degli orari di utilizzo definitivo delle palestre richieste specificando altresì la data di inizio e di fine attività.

3. La documentazione di cui al comma precedente è condizione indispensabile per l'esame delle istanze stesse ai fini dell'assegnazione delle palestre.

ART. 7 - Durata, pagamenti e garanzie delle concessioni

1. La determinazione della contribuzione sarà fatta sulla somma delle ore settimanali concesse, arrotondata alla mezz'ora successiva in caso di frazione di tempo superiore a 10 (dieci) o a 40 (quaranta) minuti.

2. Detta contribuzione sarà versata per metà dell'intero ammontare annuo, a titolo di primo acconto entro il mese di novembre, a titolo di secondo acconto entro il mese di aprile dell'anno successivo, il saldo entro il mese di luglio anche in caso di comunicazione di interruzione dell'attività nel corso della concessione in essere.

3. Nel calcolo del saldo saranno conteggiati gli utilizzi straordinari e saranno detratte le giornate in cui la palestra non è stata usata per cause di forza maggiore.

4. Al momento del ritiro della concessione, i soggetti richiedenti dovranno dimostrare di aver stipulato con un primario istituto assicurativo idonea polizza per la copertura di responsabilità civile (danni a cose, persone, impianti e/o attrezzature) e infortuni.

ART. 8 - Utilizzo straordinario delle palestre

L'eventuale uso delle palestre per attività agonistiche organizzate e temporanee (partite, incontri, anche amichevoli con altre società), o qualsiasi altro uso straordinario, verrà

concesso dal Responsabile dell'Area competente, verificata la disponibilità della palestra, alle seguenti condizioni:

- a seguito di formale richiesta da presentarsi, di norma, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo;
- le associazioni che non sono già titolari di concessione ad uso continuativo dovranno pagare anticipatamente la contribuzione;
- le associazioni che sono già titolari di concessione ad uso continuativo dovranno effettuare il pagamento unitamente al saldo, previsto all' art. 7 del presente Regolamento.

ART. 9 - Responsabilità dei concessionari

1. Il concessionario si assume la responsabilità per ogni uso delle palestre difforme da quanto previsto dall'Ufficio Tecnico comunale in rapporto alle dimensioni e certificazioni.
2. Il concessionario si assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone, cose, impianti e/o attrezzature, verificatisi durante l'uso e si assume inoltre ogni responsabilità relativamente a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e garantisce che quanti presenti siano istruiti per gestire situazioni di emergenza e pericolo.
3. Il concessionario è tenuto al rispetto del D.M. Salute 24 aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", della L.R. 2.aprile 2014, n. 11 relativamente all'uso dei defibrillatori e ulteriori disposizioni attuative di cui alla DGR Veneto n. 2847 del 29 dicembre 2014.
4. Il concessionario deve comunicare al Comune il nominativo di un referente a cui rivolgersi per qualsiasi problema inerente alla corretta conduzione dell'attività. In assenza di detta comunicazione, sarà sempre fatto riferimento al Legale Rappresentante.
5. I concessionari sono altresì tenuti a garantire la copertura assicurativa dei partecipanti durante le ore di attività all'interno della struttura.

ART. 10 - Obblighi dei concessionari

1. Le palestre scolastiche devono essere utilizzate nel pieno rispetto del presente Regolamento.
2. Il concessionario non deve danneggiare e deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e gli attrezzi, ed in ogni caso deve rimettere nel primitivo stato con assoluta urgenza quanto sia stato danneggiato od, eventualmente, provvedere alla sostituzione di quanto non sia più possibile riparare.
3. Il Responsabile è tenuto a segnalare al Comune all'Area Lavori Pubblici, e per conoscenza all'Area Socio Culturale, eventuali danni che dovesse riscontrare al momento dell'entrata.
4. I concessionari si impegnano a:
 - a) restituire la struttura alla propria funzionalità al termine delle attività. L'impiego e/o il deposito di particolari attrezzature o materiali negli impianti dati in uso, dovrà essere autorizzato nella concessione;
 - b) curare le pulizie dei locali e palestre loro affidati;
 - c) far indossare ai frequentanti calzature pulite e idonee alla struttura oltre che accertarsi della conclusione delle attività dello spegnimento delle luci, chiusura rubinetti e delle porte di accesso alla struttura;
 - d) non ammettere la somministrazione o consumo di cibi e bevande;
 - e) custodire la palestra e relative pertinenze esterne durante il periodo dell'assegnazione;

- f) non subconcedere l'uso, anche parziale, delle strutture avute in concessione a chiunque ed a qualsiasi titolo, pena la revoca immediata della concessione;
 - g) provvedere alla chiusura della palestra al termine dell'orario di utilizzo assegnato qualora non siano presenti il responsabile o l'istruttore del turno successivo;
 - h) comunicare all'Ufficio competente, con tempestività e comunque non oltre 5 giorni dall'accaduto, le giornate in cui la palestra non è stata usata per cause di forza maggiore, pena l'addebito della quota delle relative giornate;
 - i) comunicare altresì all'Ufficio competente, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, l'eventuale chiusura anticipata delle attività che di norma continuano fino al 30 giugno, fermo restando che la quota quantificata a inizio stagione sportiva sulla base dei calendari presentati, resta dovuta per intero;
 - l) rispettare gli adempimenti della L.R. 8/2015;
- 5) i concessionari si impegnano altresì a comunicare all'inizio dell'attività il nominativo di un referente per ciascuna palestra con il ruolo rappresentativo e di collegamento tra il Comune e i concessionari delle palestre.
6. Il Legale Rappresentante dell'Associazione o Ente assegnatario risponde sempre e comunque delle chiavi delle palestre avute in uso e dovrà provvedere, al termine dell'utilizzo concesso, alla riconsegna delle stesse all'Ufficio competente.

ART. 11 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Area competente al rilascio della concessione degli spazi comunali oggetto del presente Regolamento, riscontrati eventuali comportamenti scorretti o inosservanze del Regolamento, provvederà, in ordine alla gravità degli stessi, a un richiamo scritto alla società o alla sospensione della stessa dall'uso della palestra per una o più giornate (massimo cinque giornate effettive di attività).
2. Le suddette sanzioni non pregiudicano il diritto del Comune a richiedere il risarcimento di eventuali danni.
3. Il Responsabile dell'Area competente, con provvedimento motivato, può provvedere alla revoca della concessione.

ART. 12 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione con la contestuale abrogazione di ogni altro provvedimento antecedente incompatibile con il presente Regolamento.

Art.13 – Norme finali

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento vale la normativa nazionale e regionale in materia.